REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1990

che stabilisce i limiti d'intervento dei mandarini, dei mandarini satsuma, delle clementine e delle arance per la campagna 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti d'intervento nel settore ortofrutticolo per la campagna 1990/1991 (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che le modalità di fissazione del livello dei limiti d'intervento dei mandarini, dei mandarini satsuma, delle clementine e delle arance per la campagna 1990/1991 sono state definite agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1197/90;

considerando che la campagna di commercializzazione 1990/1991 relativa ai mandarini, ai mandarini satsuma e alle clementine inizia il 1° ottobre 1990 e termina il 15 maggio 1991; che nell'ambito di questa campagna occorre stabilire, per i suddetti prodotti, un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo e un limite per il Portogallo relativo al periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1990 e, d'altro lato, un limite per la Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 maggio 1991;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1123/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2601/69 per quanto concerne il regime di aiuto alla trasformazione e che modifica le norme di applicazione dei limiti d'intervento per determinati agrumi (2) ai fini della fissazione dei limiti d'intervento i quantitativi di mandarini satsuma e di clementine consegnati alla trasformazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 (4), sono assimilati ad una produzione destinata al consumo allo stato fresco;

considerando che la campagna di commercializzazione 1990/1991 delle arance comprende il periodo 1° ottobre 1990 — 15 luglio 1991; che per tale campagna e per tale prodotto occorre fissare da una parte un limite per la Comunità ad eccezione del Portogallo e un limite per il Portogallo per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1990 e, d'altra parte, un limite per la Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 luglio 1991;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1123/89 il livello del limite d'intervento stabilito per le arance a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1197/90 viene aumentato di una quantità pari alla metà dei quantitativi di arance per i quali è stato versato un compenso finanziario durante le campagne dal 1984/1985 al 1988/1989 incluse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti d'intervento per i mandarini, per i mandarini satsuma, per le clementine e per le arance relativi alla campagna 1990/1991 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 57.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.
(3) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(4) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.

ALLEGATO

Limiti d'intervento dei mandarini, dei mandarini satsuma, delle clementine e delle arance per la campagna 1990/1991

(in t)

Prodotti/periodo	Comunità ad eccezione del Portogallo	Portogallo	Comunità
Mandarini			
— dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990	13 500	900	—
— dal 1° gennaio al 15 maggio 1991	—	—	57 400
Totale	—	—	71 800
Satsuma			
— dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990	28 400	—	—
— dal 1° gennaio al 15 maggio 1991	—	—	3 600
Totale	—	—	32 000
Clementine			
— dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990	66 800	—	—
— dal 1° gennaio al 15 maggio 1991	—	—	32 900
Totale	—	—	99 700
Arance			
— dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990	294 100	4 500	—
— dal 1° gennaio al 15 luglio 1991	—	—	945 300
Totale	—	—	1 243 900